

consentirsi il richiesto aumento del mutuo e l'ammortamento trentacinquennale.

L'Operazione sarebbe in ogni modo subordinata alla necessaria approvazione da parte delle Autorità Tuterie, in deroga al vigente divieto fatto agli enti locali di contrarre nuovi prestiti, ed alla idoneità delle garanzie, a termini di legge.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con parere favorevole la suddetta richiesta.

o o o

n) PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONCESSO AL COMUNE DI ESANATOGLIA -

Con contratto 26 aprile 1933, l'Istituto concesse al Comune di Esanatoglia un mutuo di L.350.000 alle seguenti condizioni:

- a) saggio d'interesse 6,50%;
- b) durata dell'ammortamento anni 25, con inizio dal 1-1-1934.

Il Comune mutuatario che in un primo tempo aveva chiesto, giusta le note disposizioni ministeriali, la sospensione, per un triennio, del pagamento della sesta bimestralità del mutuo suddetto, è ora venuto nella determinazione di non effettuare tale operazione, ritenendo più conveniente il prolungamento del periodo di ammortamento del mutuo stesso, prolungamento proposto da questo Istituto in considerazione del tasso del 6,50%.

Il Direttore Generale sottopone la richiesta del Comune di Esanatoglia al Comitato e al Consiglio per le deliberazioni di loro competenza e perchè, in caso di accoglimento, vogliano stabilire le condizioni dell'operazione, che potrebbero essere quelle adottate per operazioni del genere, e cioè: ammortamento in anni 40, dal-

